Altoga

Associazione Nazionale
Torrefattori, Importatori di Caffè
e Grossisti Alimentari

STATUTO ALTOGA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TORREFATTORI, IMPORTATORI DI CAFFE'
E GROSSISTI ALIMENTARI

Milano, 12 dicembre 2018

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA – SOCI

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione Nazionale fra i torrefattori e importatori di caffè ed i grossisti di prodotti alimentari e Associazioni di cui al successivo articolo 5, denominata:

   "**ALTOGA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TORREFATTORI, IMPORTATORI DI CAFFE' E GROSSISTI ALIMENTARI**" in forma abbreviata **ALTOGA**.

   Per la rappresentanza e la tutela sul piano nazionale degli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi che operano nei settori della torrefazione, importazione di caffè e prodotti alimentari con sede o unità locali nel territorio italiano.
2. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici.
3. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni con finalità in armonia con i propri scopi sociali.
4. ALTOGA aderisce a Confcommercio Imprese per L'Italia per il tramite della propria Federazione "Federazione Nazionale del Commercio Alimentare all'Ingrosso" anche denominata "Federgrossisti - Confcommercio Imprese per l'Italia", accettandone gli Statuti, i principi e valori ispiratori, i deliberati degli organi sociali e le clausole la cui accettazione sia richiesta come necessaria per l'appartenenza al Sistema.

   ALTOGA aderisce altresì in qualità di socio costituente a "Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza" in breve "Unione" accettandone integralmente lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi e in particolare del Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le deliberazioni del Collegio arbitrale.
5. L'Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di Unione.
6. L'Associazione, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di Unione, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono

condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Unione e confederale.

ARTICOLO 2
FINALITÀ

1. L'Associazione nell'interesse generale dei propri Associati, si propone di:
   a) Promuovere lo studio e la crescita del mercato, facilitando tutte le iniziative atte a creare le migliori condizioni di sviluppo del commercio del caffè e dei prodotti alimentari;
   b) Promuovere e sviluppare contatti con Associazioni, enti e organismi nazionali ed internazionali;
   c) Seguire l'andamento dei mercati;
   d) Rappresentare presso gli organi di Governo e le Autorità costituite gli interessi della categoria;
   e) Assistere e tutelare la categoria in tutti gli aspetti inerenti all'attività di impresa;
   f) Favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
   g) Designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organismi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa, e di interesse dell'Associazione;
   h) Promuovere e favorire servizi di assistenza specifica di interesse per i soci;
   i) Promuovere e/o gestire attività di qualificazione professionale e settoriale nello specifico interesse delle aziende associate e della loro clientela;
   j) Promuovere e/o gestire eventi, partecipazioni a fiere e attività di promozione nello specifico interesse delle aziende associate e della loro clientela;
   k) Dar vita ad eventuali pubblicazioni di categoria, a carattere periodico e/o occasionale, e materiale didattico;
   l) Promuovere la fornitura di consulenze, apparecchiature, mezzi, inerenti le attività rappresentate;
   m) Realizzare eventuali marchi e/o brevetti di settore registrandone la proprietà;
   n) Promuovere eventuali attività di formazione e promozione nello specifico interesse di tutte le aziende associate e della loro clientela;
   o) Espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

ARTICOLO 3
SEDE

1. L'Associazione ha sede in Milano presso Unione Confcommercio Imprese per l'Italia, Milano – Lodi – Monza e Brianza.

ARTICOLO 4
DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall' art. 14 e 15.

ARTICOLO 5
SOCI

La compagine Associativa di ALTOGA è costituita da:

1. **Soci Effettivi**: le Imprese e le Associazioni del settore delle torrefazioni, importatori di caffè nonché i commercianti all'ingrosso e gli importatori di prodotti alimentari aventi sede sul territorio nazionale.
   Ciascuna Impresa e ciascuna Associazione ha diritto ad 1 voto.
2. **Soci Sostenitori**: le Imprese e le Associazioni aventi oggetto dell'attività diverso da quello dei soci effettivi, ma comunque attinente ai settori rappresentati da ALTOGA. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 6
DOPPIO INQUADRAMENTO

1. L'adesione ad ALTOGA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto, dallo Statuto Unione, da quello di Federgrossisti e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, ALTOGA potrà promuovere, previa approvazione di Federgrossisti, conseguenti protocolli d'intesa tra ALTOGA e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

ARTICOLO 7
DOMANDA DI AMMISSIONE - REQUISITI

1. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione i soggetti interessati devono presentare apposita scheda di adesione firmata dal legale rappresentante dichiarando esplicitamente di conoscere ed accettare il presente Statuto.
2. Non possono essere soci i minori, gli interdetti, falliti, colpiti da condanne penali per delitti comuni che non abbiano ottenuto la riabilitazione e coloro che dopo il fallimento abbiano nuovamente mancato ai propri impegni commerciali.

   I soci che dopo la loro adesione venissero a trovarsi nelle condizioni previste dal presente comma sono dichiarati decaduti dalla qualità di socio e radiati dall'albo sociale.
3. È in facoltà del Consiglio direttivo di adottare decisioni discrezionali circa le ammissioni dei soci, motivando all'interessato le ragioni che determinano l'eventuale rifiuto dell'ammissione.
4. Contro le decisioni del Consiglio direttivo il richiedente non ammesso, ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri di Unione.

ARTICOLO 8
RAPPORTO DI ADESIONE: DIRITTI E DOVERI

1. L'adesione ad ALTOGA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, nonché dello Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi di Unione e, in particolare del Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle deliberazioni del Collegio arbitrale, comporta altresì l'accettazione dello Statuto e dei deliberati degli Organi della Federazione, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle deliberazioni del Collegio arbitrale di Federgrossisti nonché confederali.
2. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso ALTOGA, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E' fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità incompatibili con quelle perseguite da ALTOGA.

3. I Soci **effettivi e sostenitori** si obbligano:
   a) A rispettare lo Statuto e le altre deliberazioni regolarmente assunte dagli organi statutari dell'Associazione;
   b) Ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive dell'Associazione o con gli interessi collettivi degli associati;
   c) A corrispondere i contributi associativi così come deliberati dal Consiglio Direttivo.
4. L'associato e l'Associazione in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio eventualmente erogato da ALTOGA.
5. L'adesione ha durata per i primi tre anni. Successivamente si intenderà rinnovata di anno in anno salvo disdetta da darsi, sei mesi prima di ciascuna scadenza (31 Dicembre), mediante lettera raccomandata o posta certificata, con effetto dall'anno solare successivo.

   Nel caso di cessazione di esercizio, il Socio è tenuto a corrispondere l'intero contributo relativo all'anno solare in corso.

   L'anno sociale coincide con l'anno solare.
6. Il Socio avrà facoltà di recedere in caso di sostanziale modifica della sua attività o di definitiva cessazione della stessa, previo versamento della quota associativa relativa agli anni pregressi ed a quello in corso.
7. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 9
DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di socio **effettivo e sostenitore** si perde:
   a) Per cessazione o cessione dell'attività;
   b) Per scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria;
   c) Per recesso;
   d) Per mancato pagamento dei contributi sociali;
   e) Per espulsione.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 10
ESPULSIONE

1. Il socio può essere espulso dall'Associazione quando si renda indegno di appartenere alla categoria commerciale, ovvero quando compia atti in palese contrasto ai fini dell'Associazione.
2. L'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione dell'addebito e salvo il diritto del socio di appellarsi al Collegio dei Probiviri di Unione.

TITOLO II°
ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11
ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:
   a) L'Assemblea;
   b) Il Presidente;
   c) Il Consiglio direttivo;
   d) Il Collegio dei revisori dei Conti.

Gli organi sono eletti a scrutinio segreto.

ARTICOLO 12
CARICHE SOCIALI: DURATA - COMPOSIZIONE E DECADENZA

1. Tutte le cariche in seno all'Associazione hanno la durata di cinque anni e sono gratuite.
2. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di ALTOGA sono operatori che fanno parte del sistema associativo di ALTOGA, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, e degli altri statuti richiamati, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso ALTOGA.
   Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto.
3. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I

candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell'art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

4. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 2 e 3, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di ALTOGA comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto, e dagli Statuti in esso richiamati. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di ALTOGA è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
5. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 4 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

   Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri di Unione. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all'art. 4 del Codice Etico di Unione.
7. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di ALTOGA non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi eventualmente previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 13
CARICHE SOCIALI: INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito dell'Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale, circoscrizionale nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo espresso assenso di Unione, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Metropolitano, Consigliere Comunale, o cariche ad esse corrispondenti, nonché per le cariche di Parlamentare nazionale ed europeo.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.
5. Coloro che ricoprono le cariche di Presidente e Vice Presidente si impegnano a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi configgenti con quelli di ALTOGA. L'assunzione di incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi configgenti con quelli di ALTOGA comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

ARTICOLO 14
ASSEMBLEA – COMPOSIZIONE E COMPETENZE

1. L'Assemblea è l'organo massimo dell'Associazione e si convoca in via ordinaria o straordinaria.

   E' costituita dai soci effettivi in regola con i pagamenti dei contributi Associativi i quali hanno diritto di parola e di voto, nonché di proporsi per le cariche sociali.
2. L'Assemblea ordinaria si convoca almeno una volta all'anno e cioè entro l'anno solare di riferimento con le seguenti competenze:

   a) Stabilire gli indirizzi di politica sindacale;

b) Eleggere ogni cinque anni da un minimo di 9 a un massimo di 14 membri componenti il Consiglio direttivo;
c) Eleggere ogni cinque anni i componenti il Collegio dei Revisori dei conti;
d) Approvare entro l'anno di riferimento il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
e) Approvare entro l'anno di riferimento il bilancio preventivo;
f) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
   a) Le modifiche del presente Statuto;
   b) Lo scioglimento dell'Associazione;
   c) La nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
   d) Su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.
4. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
5. La stessa assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.
6. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione facente parte di Unione avente finalità analoghe.

ARTICOLO 15
ASSEMBLEA – VALIDITÀ

1. L'Assemblea tanto ordinaria come straordinaria è convocata, previa formale comunicazione, con congruo anticipo, all'Unione, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/5 degli Associati che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno, mediante avviso scritto da diramarsi almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
3. La convocazione voluta dai soci deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

4. L’Assemblea in caso di urgenza può essere convocata per fax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.
5. Ogni associato può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altro socio in regola. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei componenti, in persona o per delega.
7. L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, almeno un'ora dopo quella fissata dalla prima, con qualsiasi numero di intervenuti in persona o per delega.
8. L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualora sia rappresentato almeno un terzo dei soci in regola con i contributi associativi dell’anno in corso.
9. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a ciascun componente spetta un voto.
10. In caso di parità di voti, sia nelle votazioni palesi, che nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.
11. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Unione.

ARTICOLO 16
CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di 9 a un massimo di 14 membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi in modo da assicurare un’equa rappresentanza delle diverse componenti associative. Alle Associazioni che aderiscono ad ALTOGA viene riservato n. 1 seggio in seno al Consiglio.

   Nel caso in cui la composizione del Consiglio scenda, per qualsiasi motivo, sotto i 9 membri, il Consiglio procederà alla propria integrazione mediante cooptazione tra i soci dell'Associazione sulla base di particolari competenze ed esperienze sindacali e tecniche.
2. Non può entrare a far parte del Consiglio direttivo nessun socio che non abbia almeno un anno di adesione all'Associazione.
3. Il Consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

4. La convocazione del Consiglio direttivo deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire via fax o posta elettronica con avviso di almeno cinque giorni.
5. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
6. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
7. Viene redatto verbale sommario delle sedute e delle deliberazioni.

ARTICOLO 17
CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPETENZE

1. Il Consiglio direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
   a) Attua le delibere dell'Assemblea e detta i criteri d'azione dell'Associazione;
   b) Elegge nel proprio seno, tra i soci effettivi, il Presidente dell'Associazione;
   c) Riceve, ai sensi del successivo art. 18, la comunicazione di nomina di due Vice Presidenti, di cui uno Vicario che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
   d) Predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
   e) Stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci effettivi quale quota sociale;
   f) Stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci sostenitori quale quota annua;
   g) Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario dell'Associazione;
   h) Delibera su tutte le materie concernenti l'ordinamento e il funzionamento dell'Associazione, valendosi di un ufficio di segreteria da istituirsi presso la Sede dell'Associazione;
   i) Nomina il personale per il disbrigo delle pratiche amministrative ed eventuali consulenti tecnici;
   j) Provvede su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea;
   k) Delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

l) Delibera inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, nonché negli altri casi previsti dal presente Statuto;

m) Approva e modifica eventuali regolamenti interni.

ARTICOLO 18
PRESIDENTE

1. Presso ALTOGA il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.
3. Il Presidente, inoltre:
   a) Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
   b) Esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
   c) Presiede le Assemblee e le riunioni di Consiglio, dirigendo la discussione e determinando il modo delle votazioni, con le eccezioni previste nel presente statuto;
   d) Firma, con il Segretario, i Verbali degli organi;
   e) Può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendono necessari nell'interesse dell'Associazione;
   f) Ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nominare avvocati e procuratori alle liti, dopo avere acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo;
   g) Può sostituirsi al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima adunanza utile, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica;
   h) Sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie;
   i) Per questioni di particolare importanza, potrà avvalersi della collaborazione di uno speciale Comitato composto dal Segretario e da esperti scelti anche fuori dal Consiglio Direttivo;
   j) Nomina, nell'ambito del Consiglio Direttivo, i Vice Presidenti in numero di 2, attribuendo ad uno di essi la funzione di Vicariato, e dandone successiva comunicazione al Consiglio Direttivo per la necessaria presa d'atto;
   k) Esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente statuto.

ARTICOLO 19
VICE PRESIDENTE VICARIO

1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale convoca, entro sessanta giorni dall'inizio della vacatio, il Consiglio Direttivo che dovrà provvedere, con le modalità previste dal presente statuto, alla elezione del nuovo Presidente.
3. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso per gli altri organi.

ARTICOLO 20
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Presso ALTOGA il Collegio dei Revisori dei conti viene nominato, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Federgrossisti, esclusivamente nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
   a) entrate maggiori o uguali a 8.800.000 euro;
   b) totale attivo maggiore o uguale a 4.400.000 euro;
   c) numero di dipendenti maggiore o uguale a 50.
2. Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra soggetti non appartenenti al sistema associativo.
3. In occasione della sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, il Collegio elegge al proprio interno il proprio Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
4. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.
5. Il collegio dei revisori dei conti ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea, partecipa senza voto alle riunioni del Consiglio direttivo. La carica è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 21
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. ALTOGA si avvale del Collegio dei probiviri di Unione, al quale è demandata ogni controversia relativa all'applicazione del presente Statuto ed ogni questione per la quale il presente Statuto prevede decisione da parte del Collegio stesso.

ARTICOLO 22
SEGRETARIO

1. Il segretario ALTOGA è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e si raccorda con il Segretario generale di Unione per tutte le politiche sindacali e associative.
2. Il Segretario:
   a) È responsabile della Segreteria degli Organi associativi;
   b) Coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
   c) Partecipa senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
   d) È responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici e della conservazione dei documenti;
   e) Può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
   f) Dispone per le spese e i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo.
3. Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 13, l'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualunque attività d'impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti facenti parte del sistema confederale ovvero diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

TITOLO III°
AMMINISTRAZIONE
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 23
PATRIMONIO SOCIALE – AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è formato:
   a) Dal contributo associativo annuale dei soci effettivi nella misura stabilita dal Consiglio direttivo;
   b) Dal contributo associativo annuale dei soci sostenitori nella misura stabilita dal Consiglio direttivo;
   c) Da eventuali contributi associativi straordinari deliberati dall'Assemblea;
   d) Dalle somme incassate per atti di liberalità;
   e) Da beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione.
2. Le spese dell'Associazione sono costituite:
   a) Da spese generali e di trasferta (a titolo esemplificativo: personale, fitti, cancelleria, posta, telefono, imposte, …) comprese quelle necessarie per il funzionamento di una sede e dell'ufficio di segreteria e quelle vive e di trasferta derivanti dalla partecipazione deliberata dal Consiglio a congressi, convegni, Fiere, manifestazioni ed iniziative varie;
   b) Dall'iscrizione di ALTOGA a Unione allo scopo di usufruire dei servizi a carattere generale quale la consulenza legale, sindacale, tributaria e quanto altro può riflettere una reale assistenza dei soci;
   c) Dall'iscrizione di ALTOGA a Federgrossisti;
   d) Da spese e contributi di carattere ordinario e straordinario richiesto per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
   e) Da altre spese dichiarate obbligatorie dalle leggi o regolamenti o dalle competenti Autorità.
3. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed eventuali avanzi finanziari saranno riportate a nuovo.
4. È fatto divieto a ALTOGA di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 24
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto di Unione, di Federgrossisti e di Confcommercio in quanto compatibili ed, in mancanza, le norme in materia vigenti.

ARTICOLO 25
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 18, comma 1 decorre dalla prima elezione successiva all'approvazione delle modifiche al presente statuto avvenute in occasione dell'assemblea del 12 dicembre 2018.
2. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 12, comma 1, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto. Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l'originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.